



Unione di Comuni dei Fenici

STATUTO

PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE DI COMUNI DEI FENICI

CAPO I – ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Natura dell'Unione)

1. I Comuni di Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa e Villaurbana, facendo seguito alla proposta di ambito ottimale deliberata ai sensi della L.R. 2.08.2005, n. 12, si costituiscono in Unione di Comuni, ai sensi degli artt. 7 e 10 della L.R. 04.02.2016 n. 2
2. L'Unione è costituita per l'esercizio associato di più funzioni o servizi di competenza dei comuni.

Art. 2 (Denominazione e sede)

1. L'Unione assume la denominazione di **Unione di Comuni dei Fenici**.
2. L'Unione ha sede legale in Palmas Arborea.
3. L'Unione sarà contraddistinta da un logo identificativo e rappresentativo del territorio.

Art. 3 (Finalità dell'Unione)

1. L'Unione ha lo scopo strategico di migliorare la qualità della vita, attraverso la definizione e valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità dei servizi e delle funzioni attribuite, l'ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali.

CAPO II – ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 4 (Gli Organi)

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) l'Assemblea dei Sindaci;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente.

Art. 5 (L'Assemblea dei Sindaci)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione.

2. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci o da un delegato scelto tra i consiglieri comunali.
3. L'Assemblea elegge al suo interno, in occasione della prima seduta, il Presidente.
4. Nella prima seduta la Presidenza sarà assunta dal consigliere più anziano d'età.
5. La cessazione, per qualunque motivo, dalla carica di Sindaco o Consigliere comunale comporta la cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione. A tal fine il Comune dovrà procedere alla surroga entro e non oltre i 30 giorni dalla data della cessazione.

Art. 6 (Competenze dell'Assemblea e atti deliberativi)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. All'Assemblea compete:
 - a. la nomina del Presidente della Giunta;
 - b. l'ammissione di nuovi Comuni all'Unione;
 - c. le materie riservate dalla vigente normativa statale e regionale ai consigli comunali;
 - d. l'elezione della Giunta.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale.

Art. 7 (La Giunta dell'Unione)

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente dell'Unione e da quattro componenti.
2. Il Presidente e i componenti sono nominati dall'Assemblea tra i propri componenti, con voto palese e a maggioranza assoluta (metà più uno). Qualora dopo tre votazioni non venga raggiunta la maggioranza assoluta, verrà eletto colui che prenderà il maggior numero di voti.

Art. 8 (Competenze della Giunta)

1. Rientrano nelle competenze della Giunta dell'Unione tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi dell'Unione o ai Responsabili di Servizio, collaborando con il presidente nel governo dell'ente.

Art. 9 (Adunanze e deliberazioni)

1. La Giunta viene convocata dal Presidente dell'Unione.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati a maggioranza assoluta dei voti.
3. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Dirigente Apicale che svolge le funzioni di Segretario.

Art. 10 (Presidente dell'Unione)

1. Il Presidente dell'Unione di Comuni rappresenta l'Ente, è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e la Giunta e ne assicura l'unità dell'attività dell'Unione. La carica di Presidente dell'Unione coincide con la carica di Presidente della Giunta.
2. Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'amministrazione dell'Unione, che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 11 (Vicepresidente)

1. In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente dell'Unione sono svolte da un vicepresidente, componente della Giunta, nominato dal Presidente.

Art. 12 (Prerogative e responsabilità)

1. Agli Amministratori dell'Unione per quanto riguarda aspettative e permessi si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.

CAPO III – ORGANI GESTIONALI – STRUTTURE E UFFICI

Art. 13 (Principi e criteri generali)

1. L'Unione modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione al fine di assicurare la propria azione all'efficienza e all'efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e nelle modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti. In ogni caso essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la struttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.
3. L'Unione favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, secondo criteri di economicità.
4. L'Unione esercita le funzioni indicate dall'art. 15 della L.R. n. 2/2016.

Art. 14 (Gruppo di pilotaggio)

1. Il gruppo di pilotaggio è composto dai segretari dei comuni aderenti all'Unione.
2. I compiti sono individuati nella referenza all'interno degli enti, nel coordinamento ed impulso delle attività dell'Unione, nell'omogeneizzazione tra i Comuni degli standard amministrativi, organizzativi e produttivi.

Art. 15 (Direttore dell'Unione)

1. Il Direttore dell'Unione, che svolge anche le funzioni di Segretario, è un dirigente apicale scelto:
 - a. in sede di prima applicazione, prioritariamente tra i dirigenti delle province costituite a seguito del riassetto di cui alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, ivi comprese quelle soppresse, e tra coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e tra i dirigenti di ruolo delle comunità montane; quindi tra coloro che abbiano svolto le funzioni di segretario di unione di comuni o di comunità montana per almeno cinque anni negli ultimi dieci;
 - b. a regime, tra i dirigenti degli enti locali previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
 - c. In caso di assenza o impedimento svolge le funzioni di Segretario, un dipendente incaricato dal Presidente, secondo quanto previsto dal Regolamento Uffici e Servizi dell'Unione.

Art. 16 (Personale dell'Unione)

1. Il personale dell'Unione è considerato strumento strategico per il raggiungimento delle finalità di valorizzazione e promozione del territorio. In tale ottica l'Unione persegue obiettivi di promozione e valorizzazione delle risorse umane, tramite appositi percorsi formativi.

1. In relazione ai servizi che verranno trasferiti all'Unione, la Giunta determinerà la dotazione organica dell'Ente, ricorrendo prioritariamente al personale trasferito dalle Province e dai Comuni.

Art. 17 (Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La disciplina dell'ordinamento degli uffici e servizi è demandata al relativo regolamento approvato dalla Giunta.

Art. 18 (Incompatibilità)

1. Non possono essere nominati dipendente o Direttore dell'Unione i Sindaci, i Consiglieri e gli Assessori dei Comuni aderenti, i componenti l'Assemblea e la Giunta.

CAPO IV – GESTIONE – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 19 (attività gestionale dell'Unione)

1. La gestione dell'Unione deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio di bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

2. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Art. 20 (Patrimonio)

1. L'Unione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi derivanti da conferimenti degli EE.LL associati, da trasferimenti da Regione, Stato e Comunità Europea e/o da altri enti e acquisizioni successive.

Art. 21 (Trasferimenti per partecipazione alle spese)

1. La Giunta stabilisce la quota di trasferimenti a carico di ciascun Comune per il Funzionamento dell'Unione e la quota di compartecipazione dei comuni ai servizi associati.

Art. 22 (Raccordo con gli Enti)

1. L'Unione, al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività, trasmette a cura del Dirigente Apicale, agli Enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e della Giunta.

2. Il Sindaco o componente della Giunta di ciascun Comune aderente deve riferire, almeno una volta all'anno, al proprio Consiglio in merito all'attività dell'Unione.

3. Il Presidente dell'Unione può convocare, per la trattazione di argomenti di interesse generale, i consigli dei Comuni aderenti in Assemblea.

Art. 22 bis (Scioglimento dell'Unione)

1. L'Unione dei Comuni viene sciolta qualora vengano a mancare le condizioni minime previste dalla norma regionale.

2. Con apposito regolamento vengono stabilite le modalità relative al trasferimento del personale a tempo indeterminato ai comuni associati, previa intesa tra l'unione e i comuni medesimi.

Art. 23 (Revisione economica e finanziaria)

1. La Giunta dell'Unione elegge un Revisore dei conti ai sensi dell'art 234 del D.Lgs n. 267/2000.

2. Durata del mandato, cause di cessazione dall'incarico, di incompatibilità e ineleggibilità e compiti del revisore sono disciplinati dal D.Lgs n. 267/2000 e dalla L.R. 04.02.2016, n. 2.

CAPO V – TRASPARENZA – ACCESSO- PARTECIPAZIONE

Art. 24 (Trasparenza)

1. L'Unione informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini, per garantirne l'imparzialità della gestione.

Art. 25 (Albo delle pubblicazioni)

1. L'Unione ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 26 (Associazionismo volontario)

1. L'Unione valorizza tutte le forme associative presenti nel territorio. Il rapporto con le associazioni è improntato alla collaborazione e promozione di attività comuni e di integrazione delle risorse.

CAPO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 (Organi dell'Unione)

1. Gli organi dell'Unione verranno costituiti in tempo utile per l'avvio delle proprie funzioni a decorrere dal 1.01.2007.

Art. 28 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, all'Unione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, della L.R. 04.02.2016, n. 2 e le altre disposizioni normative regionali in materia di Enti Locali.

Art. 29 (Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto esplica i propri effetti, una volta stipulato l'Atto Costitutivo e previa pubblicazione per 30 (trenta) giorni sul B.U.R.A.S. e all'Albo Pretorio dei Comuni costituenti l'Unione.